

Messaggio

numero

6184

data

3 marzo 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 settembre 2008 presentata da Cleto Ferrari e Francesco Cavalli "Caso Droz"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con l'atto parlamentare citato a margine si chiede di:

- valutare eventuali margini di manovra esistenti per il caso Droz che soddisfi le parti;
- avviare una procedura volta a verificare in modo trasparente le numerose denunce allora sollevate da Droz nei confronti dell'Amministrazione e della sua direzione;
- fare le dovute analisi e porre se del caso i necessari correttivi in consonanza all'evoluzione raggiunta in generale nella gestione del personale.

INTRODUZIONE E PREMESSA

Considerati i quesiti posti dalla mozione, si ritiene opportuno richiamare integralmente la risposta data dallo scrivente Consiglio di Stato il 9 settembre 2004 all'interrogazione n. 41.04 presentata dal deputato Sergio Savoia il 22 marzo 2004 e le considerazioni di merito e di diritto ivi espresse. Il contenuto di quella risposta viene dunque dato per acquisito a mo' di premessa.

Va comunque precisato che le informazioni da voi chieste toccano la sfera privata di un nostro ex dipendente che rimangono coperte dal segreto d'ufficio e concernono strategie di gestione del personale dello Stato che costituiscono interessi pubblici degni di protezione.

Qualsiasi comunicazione di dati giusta l'art. 4 cpv. 1 LPDP ad altri organi pubblici e persone private attraverso, come ad esempio nel presente caso, una mozione, non solo soggiace alle condizioni stabilite dalla legge ma comporta altresì in modo esplicito il rispetto di tali prescrizioni (art. 10 e seguenti LPDP).

Nel caso in esame, i fatti che sono riassunti, precisati e commentati con il presente messaggio sono già stati ampiamente divulgati dallo stesso Michele Droz, in particolare a mezzo stampa, televisione e radio, il quale ha così manifestato espressamente o quantomeno implicitamente la sua volontà di non far rispettare il segreto d'ufficio a cui sono tenuti i membri del Governo e i dipendenti dello Stato, come del resto già precisato nell'interrogazione Savoia.

D'altra parte le informazioni contenute nel presente messaggio sottostanno anche all'art. 4 del regolamento del 4 aprile 2001 sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione (RO-CdS), secondo il quale il Governo informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste rispondano ad un interesse generale e non vi si

oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare protezione. Dopo l'ampio risalto dato in questi ultimi anni al caso Droz dalla stampa scritta e parlata, sussiste infatti un interesse pubblico preponderante che non solo legittima, ma addirittura impone al Consiglio di Stato di dare al pubblico un'informazione corretta e una versione oggettiva dei fatti. In queste circostanze, l'art. 4 RO-CdS costituisce pertanto l'indispensabile base legale ai sensi dell'art. 10 e 11 LPDP per la trasmissione di dati personali, nel cui concetto rientra anche la loro diffusione ad una cerchia determinata o indeterminata di persone, e assorbe le particolari cautele stabilite dall'art. 14 LPDP.

Alla luce delle esigenze di tutela della personalità i richiami a dati personali dell'interessato sono di per sé leciti se determinanti, e quindi inevitabili, per capire il contesto e rispondere in modo adeguato alle domande della mozione, riconosciuto un interesse pubblico preponderante alla loro diffusione e rispettato il principio di proporzionalità.

Nella propria risposta il CdS si attiene a questi principi.

QUESITI DELLA MOZIONE

1. Valutare eventuali margini di manovra ancora esistenti per trovare una soluzione del caso Droz che soddisfi le parti

Assunto nella funzione di Tecnico disegnatore all'Ufficio acquedotti e bonifiche e catasto nel 1992 e promosso (art. 11 LStip) il 1° gennaio 1999 a Tecnico disegnatore di I nella medesima unità amministrativa, Michele Droz ha continuato la sua attività lavorativa fino allo scioglimento del rapporto d'impiego avvenuto il 20 gennaio 2004 per pensionamento a causa d'invalidità.

Il periodo d'assenza per malattia ha avuto inizio il 4 marzo 2002 e si è protratto ininterrottamente fino al termine del rapporto d'impiego. Nel corso della stessa lo stipendio è stato regolarmente versato in applicazione dell'art. 23 Lstip nella misura del 100% per i primi 360 giorni ed in seguito ridotto non sussistendo una malattia professionale (art. 23 cpv. 3 e 4 LStip).

Durante l'assenza per malattia Michele Droz ha vantato tra l'altro anche il pagamento integrale in denaro delle vacanze non usufruite per malattia. Richiesta respinta dalla Sezione delle risorse umane poiché infondata, essendo tale diritto perento (art. 42 e 43 LORD).

Nell'ottica di un'assenza di lunga durata al dipendente sono offerte le seguenti alternative:

a) riprendere l'attività lavorativa nel precedente posto e nella medesima funzione al momento in cui le condizioni di salute lo permettano.

Questa possibilità è stata esclusa sia dal dipendente sia dai medici, i quali hanno unitamente accertato che l'origine dell'inabilità lavorativa era da ricercare nell'ambiente dello stesso Ufficio in cui il collaboratore lavorava.

b) valutare la possibilità di un trasferimento per il tramite della Sezione delle risorse umane da una sede di servizio all'altra, nell'ambito della stessa funzione o da una funzione ad un'altra nella medesima sede di servizio o in un'altra sede.

Nel caso in cui ci fossero le premesse per un trasferimento, lo Stato non è tenuto a offrire un ventaglio di alternative, è sufficiente un posto adeguato e disponibile nell'ambito del Piano dei posti autorizzati (PPA). In realtà non è cosa rara che per determinate funzioni non vi siano alternative proponibili e allora rimane, quale unica via percorribile, la disdetta amministrativa in applicazione dell'art. 60 LORD.

Il trasferimento, così come la disdetta amministrativa presuppone un giustificato motivo, che, secondo la definizione del citato articolo, è costituito da *"qualsiasi circostanza, soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'Autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego, nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti"*. Questa norma permette all'Autorità di nomina di intervenire, con il trasferimento, prima, e con lo scioglimento del rapporto d'impiego poi, qualora il dipendente non fosse più in grado di assolvere il proprio compito o si instaurasse una situazione incompatibile con il buon funzionamento del servizio (Messaggio del Consiglio di Stato concernente la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 12 agosto 1994, pag. 6 e 23; G. Corti, Inadempimento dei doveri di servizio: sanzioni disciplinari e provvedimenti amministrativi in RDAT II-1995, pag. 275 e segg.). In quest'ottica non appare determinante il fatto di sapere a chi siano imputabili i fatti all'origine della procedura.

Per favorire il rientro al lavoro, dato che la malattia era inizialmente legata a "quel specifico" posto di lavoro, il 15 gennaio 2004 lo Stato, per il tramite del Direttore della Divisione delle costruzioni, ha proposto a Michele Droz di assumere un'attività legata alla gestione delle piste ciclabili e dei relativi progetti in tutte le loro fasi di esecuzione (rilievo planimetrie, sezioni trasversali e longitudinali, preventivi ecc.) e ciò per le piste ciclabili di Valle Maggia, Chiggiogna, Cadenazzo e Biasca Pasquiero.

Il trasferimento, come ogni risoluzione governativa è una decisione unilaterale e vincolante emanata nel rispetto del diritto di essere sentito del dipendente.

Michele Droz è stato sentito anche in questo ambito e infatti il 25 febbraio 2004 ha comunicato alla Direttrice del Dipartimento finanze ed economia di non accettare la nuova offerta d'impiego, poiché *non di suo gradimento, non di suo soddisfacimento e, a suo dire, inadeguata*. Ha affermato inoltre che all'interno della Divisione delle costruzioni sussistevano situazioni di mobbing/bossing. Non da ultimo ha fatto valere la sua incapacità lavorativa del 100% dal 3 aprile 2002, accertata con perizia psichiatrica del 24 ottobre 2003, così disposta dall'Al. Per questi motivi anche questa ipotesi per risolvere la situazione era poi caduta definitivamente.

Giunti a questo punto, a Michele Droz rimanevano quindi unicamente le seguenti possibilità:

c) inoltrare una richiesta per l'ottenimento di una rendita federale di invalidità parziale o totale all'Ufficio dell'assicurazione invalidità.

Cosa che avvenne. Il 26 novembre 2003 l'Ufficio Al ha però respinto la richiesta riconoscendo tuttavia all'interessato il diritto all'aiuto al collocamento.

Un'opposizione presentata dall'interessato è stata respinta. Adito contro questa decisione negativa il Tribunale cantonale delle assicurazioni ne ha accolto il ricorso, non ravvisando, in sintesi, ragioni valide per scostarsi dalle conclusioni della perizia che attestava nell'assicurato l'insorgere, a partire dal marzo 2002, di una patologia che lo ha reso totalmente inabile al lavoro in ogni attività.

A seguito di questa decisione l'Amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato ha comunicato a Michele Droz il pensionamento per invalidità con effetto 1° febbraio 2006 e con copertura salariale retroattiva al 21 gennaio 2004.

È dunque errato affermare che Michele Droz è stato "licenziato".

Nel lasso di tempo in cui è pendente la domanda di rendita per invalidità è possibile una:

aa) richiesta all'Amministrazione della cassa pensioni di un anticipo delle prestazioni AI ex art. 29a LCP

Il 19 dicembre 2003 l'Amministrazione della Cassa pensioni ha respinto la richiesta di anticipo delle prestazioni inoltrata dall'interessato avendo l'Ufficio AI rifiutato il riconoscimento di una rendita per invalidità e venendo pertanto a cadere il presupposto necessario di cui all'art. 29a LCP.

Se le prestazioni AI vengono rifiutate è possibile una

bb) richiesta all'Amministrazione della cassa pensioni di riconoscimento autonomo di pensionamento per invalidità ai sensi dell'art. 29 LCP

Quest'ultima procedura, avviata dall'interessato, è venuta a cadere in seguito al riconoscimento delle prestazioni AI a suo favore.

d) Data l'oggettiva difficoltà di comunicazione con Michele Droz, il 20 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha eccezionalmente dato mandato a due mediatrici di intavolare un discorso volto a trovare una soluzione.

Anche questa possibilità è però svanita quando Michele Droz, ad un determinato momento, non ha più ritenuto di doversi presentare alle riunioni di mediazione.

Infatti, l'11 marzo 2005 le mediatrici hanno comunicato al Consiglio di Stato che la mediazione si era di fatto conclusa, a causa della venuta meno dei relativi presupposti necessari, quali la fiducia, la confidenzialità e la volontà di entrambe le parti di trovare una soluzione.

A causa delle difficoltà finanziarie del dipendente, il 17 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha versato, ciò malgrado, a Michele Droz l'importo di fr. 70'000.-- a titolo di anticipo di un'eventuale indennità d'uscita per lo scioglimento del rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 18 LStip.

Sebbene il rapporto d'impiego fosse terminato per intervenuto pensionamento AI e quindi sarebbero venuti a cadere i presupposti per un'indennità d'uscita, lo Stato non ha rivendicato, sino al momento attuale, il riversamento della somma in considerazione delle difficoltà economiche e finanziarie in cui si era venuto a trovare il collaboratore. Va per inciso rilevato il fatto che tale azione non può in nessun caso essere riconosciuta quale implicita ammissione di responsabilità o di colpa.

Il rapporto d'impiego si è formalmente concluso ben cinque anni or sono, il 20 gennaio 2004, ragione per la quale ogni discussione che ruota attorno al rapporto d'impiego è diventata ormai priva d'oggetto. E questo anche in considerazione del fatto che si sono esauriti tutti i tentativi per risolvere la situazione, resi in parte impossibili anche dall'agire del collaboratore stesso.

Dai fatti descritti si può desumere come siano state vagliate e approfondite tutte le vie legalmente percorribili al fine di trovare una soluzione bonale per protrarre il rapporto d'impiego ed evitare qualsiasi danno a Michele Droz.

Purtroppo il fallimento di ogni tentativo da parte del Consiglio di Stato di mantenere il rapporto d'impiego è riconducibile soprattutto all'atteggiamento ostile e rigido del dipendente, che partendo dal presupposto di essere vittima di mobbing/bossing ha unicamente avanzato pretese nei confronti dello Stato, senza mai dimostrare volontà alcuna di migliorare la sua situazione personale ed economica all'interno delle uniche vie

legali percorribili. I passi che avrebbe potuto muovere il dipendente sono stati supportati dallo Stato che ha messo a disposizione tutte le risorse informative ed economiche per accompagnare Michele Droz e ciò sino alla decisione di riconoscimento di una rendita d'invalidità, che ha messo fine al rapporto d'impiego.

Il Consiglio di Stato dal canto suo, anche se non immediatamente dal primo giorno di assenza, ha prestato ascolto alle richieste avanzate dal dipendente e ha cercato di discutere con l'interessato i problemi riscontrati o denunciati, di appianare conflitti e di concordare soluzioni che andassero a beneficio sia di Michele Droz sia dell'operatività dei servizi amministrativi ed in ossequio del principio di legalità.

Il Consiglio di Stato ha infatti potuto proporre soluzioni dettate da leggi e giurisprudenza, che però non sono state in alcun modo accolte dall'interessato.

2. Avviare una procedura volta a verificare in modo trasparente le numerose denunce allora sollevate da Droz nei confronti dell'Amministrazione e della sua direzione.

Su questi aspetti il Consiglio di Stato si è già espresso nella risposta 8 settembre 2004 all'interrogazione del deputato Sergio Savoia: "Mobbing e bossing: i Consiglieri di Stato si occupano dei loro dipendenti?"

La situazione generale dell'Ufficio degli acquedotti e delle bonifiche è stata oggetto di verifica da parte del Caposezione delle bonifiche e del catasto rispettivamente del Direttore della divisione dell'economia.

Gli episodi segnalati, astrazione fatta per quelli in parte riconducibili a un uso improprio degli strumenti di lavoro e a un'attività di natura "privata" sul posto di lavoro da parte di alcuni collaboratori della Sezione, non hanno permesso di rilevare, sulla base degli accertamenti promossi, in parte limitati alla sola fase preliminare, fatti tali da richiedere l'avvio di una formale inchiesta disciplinare ai sensi degli articoli 36 e seguenti LORD nonché dell'art. 28 RDSt.

Questi fatti sono sfociati in un richiamo formale ai sensi dell'art. 27 RDSt da parte del Direttore della divisione dell'economia nel corso di una riunione straordinaria, indetta dallo stesso, presenti i funzionari dirigenti e i collaboratori della Sezione.

3. Fare le dovute analisi e porre, se del caso, i necessari correttivi in consonanza all'evoluzione raggiunta in generale nella gestione del personale.

Su iniziativa della Sezione delle risorse umane il Consiglio di Stato, consapevole dell'importanza del fenomeno assunto negli ultimi anni nel mondo del lavoro, sia esso pubblico o privato, ha emanato delle direttive specifiche concernenti le molestie sul posto di lavoro (entrate in vigore il 1° settembre 2003), nelle quali è sancito il divieto assoluto di tali azioni all'interno dell'Amministrazione cantonale. Allo stesso tempo ha designato un gruppo d'intervento interno, che ha, da un lato, il compito di trattare i casi di collaboratori che si trovano in situazione di disagio sul proprio posto di lavoro e, dall'altro, di coordinare e promuovere azioni di sensibilizzazione tematica.

L'azione del gruppo è finalizzata ad una conciliazione tra le parti coinvolte e offre, a chi si sente vittima di molestie, un ascolto in piena riservatezza, un sostegno per affrontare il disagio e soprattutto un aiuto concreto per risolvere la situazione. Le direttive e le particolarità di tale intervento sono consultabili sia sul sito www.ti.ch/molestie sia, per i collaboratori dell'Amministrazione cantonale, sulla rete Intranet.

Dal 1. febbraio 2007 e per la durata di tre anni a titolo sperimentale, è stato inoltre istituito presso la Sezione delle risorse umane, un Servizio medico del personale a favore degli

impiegati e dei docenti cantonali. Tale Servizio opera in stretta collaborazione con i Servizi centrali del personale dello Stato ed ha lo scopo di:

- assicurare una migliore e più efficace gestione delle assenze, per malattia e infortunio, dei dipendenti dello Stato;
- garantire un importante sostegno specialistico sia ai funzionari dirigenti sia ai collaboratori stessi;
- contribuire alla promozione della salute sul posto di lavoro;
- contenere rispettivamente ridurre le assenze per malattia e infortunio, combattendo l'assenteismo;
- contribuire, di conseguenza, al contenimento dei costi derivanti allo Stato da questi tipi di assenze.

Le esperienze raccolte in tale ambito, abbinare agli obiettivi che si intendono perseguire nella politica delle risorse umane, di cui al Messaggio di prossima presentazione, dovrebbero permettere di definire ulteriormente questa importante componente della gestione del personale presso lo Stato.

Alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto illustrate nel presente Messaggio, lo scrivente Consiglio di Stato vi propone, in conclusione, di ritenere evasa la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: mozione 22.09.2008

MOZIONE

Caso Droz

del 22 settembre 2008

Il cosiddetto caso Droz è di fatto già al vaglio del Legislativo cantonale essendo stata attribuita alla Commissione delle petizioni e ricorsi una richiesta dei coniugi Droz intimata all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

È chiaro che il Gran Consiglio difficilmente può essere ritenuto la sede appropriata per una tale questione a seguito dei limitati margini di manovra legali ma anche per la mancanza di competenze specifiche per affrontare un caso di questa complessità e delicatezza.

Rammentiamo inoltre che è ancora inevasa dal Consiglio di Stato un'interrogazione risalente al 18 maggio 2005 che vorrebbe fare luce su vari aspetti puntuali della vicenda Droz.

Considerata la consistenza del caso Droz, nel quale emergono aspetti non indifferenti sia dal lato umano, sia dal lato politico-organizzativo in particolare in merito alla politica del personale dell'Amministrazione cantonale (non dimentichiamo che Droz è stato riconosciuto vittima di mobbing e bossing da una perizia AI);

considerato che per competenze il Consiglio di Stato è sicuramente meglio attrezzato rispetto al Gran Consiglio per approfondire e accompagnare un tale caso;

inoltriamo la seguente mozione al Consiglio di Stato chiedendo:

- di valutare eventuali margini di manovra ancora esistenti per trovare una soluzione del caso Droz che soddisfi le parti;
- di avviare una procedura volta a verificare in modo trasparente le numerose denunce allora sollevate da Droz nei confronti dell'Amministrazione e della sua direzione;
- di fare le dovute analisi e porre, se del caso, i necessari correttivi in consonanza all'evoluzione raggiunta in generale nella gestione del personale.

Cleto Ferrari
Francesco Cavalli